



ORDINE DEI BIOLOGI DELLA SICILIA
Via Principe di Belmonte, 1H - Cap. 90139 Palermo (PA)
Tel. 091 2771019 www.ordinebiologisicilia.it

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITA' DI COLLEGAMENTO DA REMOTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

(Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi della Sicilia nella seduta del 11

Febbraio 2023 con delibera n. 16)

- vista la legge 24 maggio 1967, n. 396 (*“Ordinamento della professione di biologo”*) e, in particolare, gli artt. 16, lettera a), ai sensi del quale al Consiglio dell'Ordine Nazionale viene attribuita, tra l'altro, la *“cura dell'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione”*;

- vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*) e, in particolare, l'art. 9, comma 3;

il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi della Sicilia adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità di collegamento da remoto, mediante accesso telematico, delle riunioni degli Organi collegiali dell'Ordine dei Biologi della Sicilia, tra cui il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori.

Art. 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in collegamento da remoto” nonché per “riunioni telematiche” si intendono le riunioni degli Organi collegiali dell'Ordine per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto.

Art. 3

Requisiti tecnici

- La partecipazione con collegamento a distanza alle riunioni degli Organi Collegiali presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.
- Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la appropriata riservatezza delle comunicazioni offerta dalla rete telematica e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:
 - visione degli atti della riunione, anche mediante documentazione trasmessa precedentemente;
 - intervento sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - votazione.
- Sono considerate tecnologie idonee la teleconferenza, la videoconferenza e l'audioconferenza. Per trasferire gli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile anche l'utilizzo della posta elettronica.

Art. 4

Svolgimento delle riunioni

1. Tutti i componenti devono comunicare alla segreteria in tempi congrui gli estremi (numero di telefono mobile, indirizzo e-mail) per l'inoltro formale dell'invito alla videoconferenza.
2. Per la validità della riunione telematica e delle deliberazioni adottate restano fermi i requisiti richiesti; i non partecipanti alle votazioni si considerano, ai fini del raggiungimento del numero legale e dei voti richiesti per l'approvazione delle delibere, assenti nel momento del voto.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Presidente di riunione verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti per considerare valida la riunione; parimenti compete al predetto anche la verifica nel momento delle votazioni della sussistenza dei predetti requisiti.
4. La votazione avviene con le modalità indicate dal Presidente della riunione tra quelle consentite dallo strumento telematico da lui adottato e da quelle possibili con gli strumenti telematici eventualmente utilizzati dagli altri partecipanti, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
5. Le riunioni potranno essere svolte anche con modalità "ibrida" ovvero con parte dei partecipanti riuniti in presenza e parte in modalità telematica nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1.

Art.5

Verbale di riunione

- a) Le decisioni saranno assunte su ogni singolo argomento all'ordine del giorno previa chiara espressione del voto da parte di ogni componente presente.
- b) L'estensore del verbale provvede a riportare nel medesimo la modalità in cui si è svolta la riunione e la votazione e gli esiti delle singole decisioni.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento ha immediata esecuzione.
- 2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento, per quanto applicabili, alle pertinenti disposizioni nazionali.